

N. R.G. 13851/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Silvia Albano, nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 13851 del ruolo generale dei degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente:

TRA

██████████ in India, il ██████████ con il patrocinio degli Avv.ti SALVATORE FACHILE e GIULIA CRESCINI;

- ricorrente -

E

COMUNE DI ROMA – in persona del Sindaco p.t.;

avente ad OGGETTO: ricorso ex art 700 c.p.c.
ha pronunciato il seguente

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON
PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Chiedeva parte ricorrente, con decreto *inaudita altera parte*, essendovi l'estrema urgenza di provvedere, l'annullamento del provvedimento con il quale il Municipio XIII del comune di Roma aveva dichiarato irricevibile la sua richiesta di iscrizione anagrafica in quanto "*il permesso di soggiorno in possesso, in base alla normativa vigente, non permette l'iscrizione anagrafica*", con conseguente ordine di procedere all'iscrizione anagrafica della stessa.

Esponeva la richiedente che svolgeva l'attività di badante convivente della datrice di lavoro ed aveva fatto domanda di iscrizione fin dal 13 marzo 2018, quando era in possesso del permesso di soggiorno per richiedente asilo, che le era stata rifiutata per "errore materiale"; che successivamente al rilascio di permesso di soggiorno per status di rifugiato, in data 27.12.2018, aveva fatto un'ulteriore domanda di iscrizione anagrafica, rifiutata con la motivazione sopra indicata.

* * *

In punto di *fumus boni iuris* la pretesa azionata dalla ricorrente appare fondata. Infatti la stessa è in possesso di permesso di soggiorno per asilo e di titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato dal Ministero dell'Interno, quindi di validi documenti di riconoscimento; risiede presso la propria datrice di lavoro con la quale vi è anche il rapporto di convivenza; ha depositato unitamente alla richiesta, oltre al permesso di soggiorno ed al titolo di viaggio, anche il contratto di lavoro che attesta il rapporto di convivenza, con relative buste paga ed attestazione del pagamento degli oneri contributivi all'INPS.

Sembra, pertanto, verosimile che l'amministrazione abbia dichiarato irricevibile la domanda sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 13 d.l. 4-8-2018 n.113, poi convertito in legge 132-2018, che ha inserito dopo il comma 1 dell'art.4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 il seguente: "*1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e*



dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". Anche ammesso che tale norma introduca un divieto di iscrizione anagrafica, cosa di cui si dubita (v. Tribunale di Firenze, ordinanza del 18 marzo 2019), è di tutta evidenza che essa si riferisca al permesso di soggiorno per richiedenti asilo e non al permesso di soggiorno per asilo.

E' poi indubbio che il diritto alla residenza, ovvero il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni, è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: «... le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo» (cfr. Cass n.108 del 1968, Cass. S.U. n. 499/2000).

La domanda risulta fondata anche in punto di periculum in mora e giustifica l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, stante l'urgenza di provvedere, anche in considerazione del ritardo con il quale il procedimento è stato assegnato al giudice, per non essere stato immediatamente qualificato come provvedimento di urgenza all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Il rifiuto dell'amministrazione resistente di iscrivere la ricorrente alle liste anagrafiche del comune di residenza, oltre a costituire una lesione di un diritto soggettivo, impedisce il godimento e l'esercizio effettivo di diritti di rilievo costituzionale che, non essendo suscettibili di un'adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, nelle more del giudizio di merito possono subire un pregiudizio irreparabile.

Infatti, tra gli altri, è precluso alla ricorrente di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e l'assegnazione di un medico curante (diritto alla salute); è precluso l'accesso ai servizi previdenziali od assistenziali, in quanto, ad esempio, l'iscrizione anagrafica è necessaria ai fini della determinazione del valore ISEE richiesto per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, l. 190/2014); non può accedere ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2015; l'iscrizione è necessaria ai fini della decorrenza del termine di 9 anni per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992; è necessaria il rilascio della patente di guida ai sensi dell'art. 118 bis, comma 1, codice della strada; ecc..

Il ricorso deve, quindi essere accolto, con ordine al Comune di Roma di procedere all'iscrizione anagrafica della ricorrente.

Ritenuto che le spese processuali dovranno essere liquidate con il provvedimento definitivo, all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- Ordina al Comune di Roma l'immediata iscrizione della ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente;
- fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento l'udienza del 4 giugno 2019 ore 10, dando termine fino al 3 maggio 2019 per la notifica al resistente del ricorso unitamente al presente provvedimento e dando termine a parte resistente fino al 28 maggio 2019 per costituirsi in giudizio;
- spese al definitivo

Così deciso in Roma, il 09/04/2019

la giudice designata
d.ssa Silvia Albano

